

REGOLAMENTO (CE) N. 2419/1999 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 1999

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione del nome di un prodotto quale attestazione di specificità.
- (2) Alle denominazioni registrate è riservata la dicitura «specialità tradizionale garantita».
- (3) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ del nome figurante nell'allegato del presente regolamento è stata presentata un'opposizione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92, successivamente ritirata in seguito ad un chiarimento: va infatti precisato che il termine «Serrano» è considerato di per sé specifico, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92, ossia in traducibile. Tale termine deve quindi essere utilizzato tal quale. Inoltre, il nome «Serrano» è registrato a prescindere dall'impiego del termine «montagna»: queste due espressioni non sono in contrasto tra loro.
- (4) Di conseguenza, il nome in esame può essere iscritto nell'albo delle attestazioni di specificità ed essere pertanto tutelato sul piano comunitario, in virtù dell'arti-

colo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92, quale specialità tradizionale garantita. La sua utilizzazione è subordinata al rispetto di un disciplinare. Tuttavia, per consentire lo smercio fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti non corrispondenti al disciplinare di produzione, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio di tre mesi.

- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2527/98 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 è completato dal nome figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritto nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14.